

**L'AGENZIA TI SCRIVE:  
LETTERA DI INVITO  
A REGOLARIZZARE POSSIBILI ERRORI**



**LUGLIO 2017**

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>2. LA LETTERA DELL'AGENZIA .....</b>	<b>3</b>
A chi e come viene inviata.....	3
Cosa contiene.....	3
<b>3. COSA FARE QUANDO SI RICEVE LA LETTERA.....</b>	<b>5</b>
Come chiedere informazioni .....	5
Come comunicare dati o inviare documentazione .....	6
<b>4. COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI COMMESSI .....</b>	<b>7</b>
La dichiarazione integrativa .....	7
Il versamento degli importi.....	9
Gli errori da evitare .....	12
<b>5. PER SAPERNE DI PIÙ.....</b>	<b>14</b>

luglio 2017

# 1. INTRODUZIONE

Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (la cosiddetta *tax compliance*), l'Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di iniziative.

Prima fra tutte, la condivisione delle informazioni con il contribuente, al quale viene data la possibilità di consultare tutti i dati e gli elementi in possesso dell'Agenzia sulla propria posizione tributaria.

Per raggiungere questo obiettivo, l'Agenzia ha predisposto e sta inviando vari tipi di comunicazioni: dalle lettere ai contribuenti interessati dagli studi di settore a quelle per segnalare anomalie riscontrate dal confronto tra la comunicazione annuale Iva e la dichiarazione Iva.

Questa guida focalizza l'attenzione sulla comunicazione destinata alle persone fisiche per invitarle a verificare se nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2014, per i redditi del 2013, hanno indicato correttamente tutti i dati reddituali.

La lettera viene inviata ai contribuenti che, secondo quanto risulta all'Agenzia delle Entrate, non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto in modo parziale, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile, un reddito da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società, ecc.

In questo modo, prima che l'Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l'errore o l'omissione attraverso il ravvedimento operoso.

Questo istituto è stato di recente modificato (legge di stabilità 2015) proprio per garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i conseguenti versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Agenzia.

Se, invece, il contribuente ritiene corretti i dati che ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi, basterà che lo comunichi, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

L'obiettivo di queste "comunicazioni di invito alla *compliance*", insomma, è modificare il rapporto con i contribuenti, che deve essere sempre più fondato sulla trasparenza e sulla collaborazione.

## 2. LA LETTERA DELL'AGENZIA

Va detto, anzitutto, che la lettera inviata dall'Agenzia delle Entrate non è un accertamento, ma un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento delle imposte.

### A chi e come viene inviata

Le comunicazioni sono inviate ai contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2013 (modello Unico PF 2014 o modello 730/2014).

In particolare, si tratta di contribuenti che risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) una delle seguenti tipologie di reddito:

- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca")
- redditi di lavoro dipendente o di pensione
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi)
- redditi d'impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale.

Le possibili irregolarità sono state riscontrate dall'Agenzia delle Entrate attraverso il confronto dei dati in suo possesso con quelli dichiarati dai contribuenti nel modello 730 o nel modello Unico persone fisiche.

Le lettere sono recapitate agli interessati per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), per i contribuenti che l'hanno attivata.

### Cosa contiene

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2017 sono state individuate fonti informative e tipologie di informazioni da fornire al contribuente, oltre alle modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'Agenzia.

Il contenuto della comunicazione è rappresentato da un documento principale in cui è specificata la presunta anomalia tra i dati dichiarati dal destinatario e quelli attesi sulla base dei dati incrociati.

Il documento riporta:

- l'identificativo della comunicazione
- i redditi che dai dati presenti in Anagrafe tributaria non risultano dichiarati
- una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.

Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni sull'utilizzo del "Cassetto fiscale" e di "CIVIS" e sulle "modalità di compilazione della dichiarazione integrativa".

Nell'apposita sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale, al quale possono accedere direttamente i contribuenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o un intermediario delegato, il destinatario della comunicazione può trovare la lettera già ricevuta e consultare un **prospetto informativo** in cui è presente il dettaglio delle anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi.

A partire dal 2017, sul cassetto fiscale è disponibile, inoltre:

- per alcune tipologie di reddito, il prospetto precompilato del quadro dichiarativo da rettificare, utile alla compilazione della dichiarazione integrativa
- in caso di disponibilità della dichiarazione originariamente presentata, i collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa
- un foglio "Avvertenze" contenente ulteriori informazioni.

Attraverso il canale di assistenza CIVIS, invece, i contribuenti registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate possono trasmettere in formato elettronico la documentazione che ritengono utile per chiarire la loro posizione.

#### ATTENZIONE

Tutte le istruzioni utili per la registrazione ai servizi telematici sono presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

## 3. COSA FARE QUANDO SI RICEVE LA LETTERA

Chi riceve la lettera dell'Agenzia deve attivarsi per evitare che le irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi diventino, successivamente, il motivo dell'emissione di un avviso di accertamento.

Mettendosi in contatto con l'Agenzia è possibile chiarire subito la propria posizione, sia se non sono state commesse violazioni sia nel caso in cui si vogliono ottenere informazioni sulle modalità da seguire per regolarizzare in maniera agevolata errori e omissioni, sfruttando la possibilità di pagare sanzioni ridotte.

La prima cosa da fare quando arriva la lettera è quella di verificare che i rilievi fatti dall'Agenzia siano corretti.

Occorre controllare, quindi, i dati presenti nel prospetto informativo e confrontarli con quelli riportati nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013.

Dopo questa verifica, il contribuente potrà fornire elementi utili a giustificare, in tutto o in parte, l'anomalia riscontrata ovvero presentare una dichiarazione integrativa nella quale indicare i redditi non dichiarati per correggere le irregolarità evidenziate nella comunicazione.

### Come chiedere informazioni

Qualora si abbia la necessità di richiedere ulteriori informazioni in merito al contenuto della comunicazione ricevuta è possibile rivolgersi:

- a un Centro di Assistenza Multicanale (CAM), attraverso i numeri **848.800.444** da telefono fisso e **06.96668907** da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l'opzione "servizi con operatore > comunicazione direzione centrale accertamento"
- alla Direzione Provinciale di competenza
- a uno degli uffici territoriali della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

I funzionari dell'Agenzia forniscono l'assistenza necessaria, spiegando ai contribuenti i motivi per i quali è stata inviata la comunicazione e guidandoli, eventualmente, a reperire nel "Cassetto fiscale" i prospetti informativi di dettaglio utili a chiarire le anomalie riscontrate.

Nel caso in cui si ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti, si riceveranno opportune informazioni per eliminare l'incongruenza segnalata nella comunicazione.

In particolare, i funzionari daranno tutte le indicazioni sulle attività da compiere e sulla eventuale documentazione giustificativa che potrà essere anche inviata tramite il canale di assistenza telematica CIVIS.

## Come comunicare dati o inviare documentazione

È possibile segnalare all'Agazia delle Entrate, anche mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, fatti, elementi e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Per fare questo ci si può avvalere, con le modalità indicate nella comunicazione, dell'assistenza dei CAM o degli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali dell'Agazia.

Inoltre, è possibile trasmettere documentazione in formato elettronico tramite CIVIS.

### CIVIS

È uno dei canali di assistenza telematica dell'Agazia delle Entrate. Può essere utilizzato solo dagli utenti registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline.

Dopo aver effettuato l'accesso al servizio, chi deve inviare dei documenti viene guidato da una procedura semplice e intuitiva.

### ATTENZIONE

Si possono trasmettere documenti solo in formato PDF/A o TIF/TIFF, ognuno dei quali non può superare la dimensione massima di **5 MB**. Se il documento è di maggiori dimensioni, sarà necessario suddividerlo in più file.

Dopo l'invio della documentazione il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l'operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) - [CIVIS](#) - [Comunicazioni DC ACC](#) - [Apertura pratica](#)

### Invio documentazione

La funzione permette l'invio di file relativi alla documentazione da presentare.

**N.B.:** i campi contrassegnati con \* sono obbligatori.

#### Dati relativi alla comunicazione

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Identificativo comunicazione \*:

**Invia**

**Servizi Fisconline**

- Servizi per
- Ricevute
- Software
- Comunicazioni
- ✓ CIVIS**
- Assistenza per comunicazioni di irregolarità
- Assistenza per cartelle di pagamento
- Richiesta modifica delega F24
- Consultazione delle richieste
- Assistenza per controllo formale
- Assistenza per comunicazioni DC Accertamento**

## 4. COME REGOLARIZZARE GLI ERRORI COMMESSI

Dopo aver verificato i dati contenuti nella lettera, se si riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile correggerli mediante il cosiddetto "ravvedimento operoso".

In pratica, ci si può mettere in regola ed evitare successivi avvisi di accertamento se si compiono tutte le azioni seguenti:

- si presenta una **dichiarazione integrativa**
- si **versano le maggiori imposte** dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato
- si **versano, in misura ridotta, le sanzioni** specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.

### La dichiarazione integrativa

The image shows the logo of the Agenzia delle Entrate (Italian Revenue Agency) for the 2014 tax year, specifically for 'PERSONE FISICHE' (Individuals). Next to it is a form for the 'Unico Persone Fisiche 2014' declaration. The form includes fields for 'N. Protocollo' (Protocol Number), 'Data di presentazione' (Presentation Date), 'COGNOME' (Surname), 'NOME' (Name), and 'CODICE FISCALE' (Tax Code). The form is marked 'UNI' and is reserved for Poste Italiane SpA.

Per la presentazione della dichiarazione integrativa occorre utilizzare il modello "Unico Persone Fisiche 2014".

Questo modello va utilizzato anche se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730.

Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), devono essere indicati:

- i redditi non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta
- tutti gli altri dati relativi a redditi, oneri e crediti che già erano stati esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.

In sostanza, la dichiarazione integrativa deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati.

#### ATTENZIONE

Nella dichiarazione occorre barrare l'apposita casella "dichiarazione integrativa", presente nel frontespizio del modello.

Inoltre, è necessario evidenziare quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.

Per evitare errori, si consiglia di consultare le istruzioni per la compilazione del modello, disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata ai "Modelli di dichiarazione – Anno 2014".



Se disponibile la dichiarazione originariamente presentata, all'interno della sezione "L'Agenzia scrive - Invito alla Compliance" del "Cassetto fiscale", oltre ai prospetti precompilati dei quadri da rettificare, sono presenti:

- due collegamenti telematici (*link*) da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa
- un foglio "Avvertenze" con le informazioni utili alla compilazione della dichiarazione integrativa.

Tramite il *link* "scarica dichiarazione da integrare", è possibile scaricare il file contenente la dichiarazione originaria presentata per l'anno d'imposta 2013, eventualmente già rettificata a seguito del controllo automatizzato (art. 36-bis del Dpr 600/73) e del controllo formale (art. 36-ter del Dpr 600/73).

Con il *link* "scarica il software di compilazione", invece, si può installare sul proprio pc il pacchetto UnicoOnline da utilizzare per la predisposizione e l'invio della dichiarazione integrativa e per la compilazione del modello F24.

#### ATTENZIONE

Qualora non fossero presenti i due *link* (in quanto non disponibile la dichiarazione originaria), bisognerà presentare la dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte, sanzioni e interessi secondo le istruzioni riportate nel presente paragrafo.

## Il versamento degli importi

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'apposito campo del modello F24 va riportato il "codice atto" indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

The image shows a portion of the F24 tax payment form. At the top left is the logo of the Agenzia delle Entrate. To the right, it says 'Direzione Centrale Accertamento'. Below this, there are fields for 'Anno di imposta 2013', 'Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', 'Identificativo comunicazione: CV2013', and 'Codice atto XXXXXXXXX'. On the far right, there is a placeholder for an address: 'Roma, xxxxx', 'XXXXX XXXXX', 'VIA XXXXXXXXXXXX', 'CAP XXXXXXXXX'. The main body of the form is divided into sections: 'CONTRIBUENTE', 'DATI ANAGRAFICI', 'DOMICILIO FISCALE', 'SEZIONE ERARIO', and 'IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI'. At the bottom, there is a table with columns for 'codice tributo', 'rateazione/ regione/ prov./ mese rit.', 'anno di riferimento', 'importi a debito versati', and 'importi a credito compensati'. Below the table are fields for 'codice ufficio' and 'codice atto', with the latter highlighted by a red box. A red arrow points from the 'Codice atto' field in the top right to the 'codice atto' field in the bottom left table. The bottom of the form shows 'TOTALE A' and 'B' leading to a 'SALDO (A-B)' field.

### ATTENZIONE

Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.

### LA SANZIONE RIDOTTA

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a **1/6** della misura minima. Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al **15%** della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del **90%** a un massimo del **180%** delle maggiori imposte dovute).

## ATTENZIONE

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".

Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

1. da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
2. da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall'Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

- al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
- al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

## GLI INTERESSI

Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo.

### IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 2012 AD OGGI

PERIODO	TASSO
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013	<b>2,5%</b>
per l'anno 2014	<b>1%</b>
per l'anno 2015	<b>0,5%</b>
per l'anno 2016	<b>0,2%</b>
dal 1° gennaio 2017	<b>0,1%</b>

## UN ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO

Il signor Mario Rossi ha presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2013 con il modello Unico PF 2014. A settembre 2017 riceve la lettera dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulterebbero redditi non dichiarati.

Avendo riconosciuto gli errori commessi, vuole regolarizzare la propria posizione e presenta la dichiarazione integrativa, dalla quale derivano le seguenti maggiori imposte:

- **200** euro di Irpef
- **50** euro di addizione regionale
- **20** euro di addizionale comunale.

Decide di effettuare il pagamento il **31 ottobre 2017**, quindi, con un ritardo di 1232 giorni rispetto alla data prevista per i versamenti delle imposte derivanti da Unico 2013 (**16 giugno 2014**).

La sanzione ridotta da versare (1/6 della sanzione ordinaria) sarà pari a:

- **30** euro per l'Irpef (200 x 90% : 6)
- **7,50** euro per l'addizionale regionale (50 x 90% : 6)
- **3** euro per l'addizionale comunale (20 x 90% : 6).

Gli interessi da versare saranno pari a:

- **2,66** euro per l'Irpef
- **0,66** euro per l'addizionale regionale
- **0,27** euro per l'addizionale comunale.

Per determinare agevolmente la misura delle sanzioni e degli interessi dovuti con il ravvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile gratuitamente, sul suo sito internet, il software "Compliance - Calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti".

Il software si trova nella pagina dedicata alla "[Compliance per i cittadini](#)".

## I CODICI TRIBUTO

Nel modello F24 gli importi relativi a imposta, interessi e sanzione devono essere riportati in maniera distinta, indicando correttamente i codici tributo.

I principali codici tributo da utilizzare

Irpef	4001
Sanzione Irpef	8901
Interessi Irpef	1989
Addizionale comunale Irpef	3844
Sanzione addizionale comunale Irpef	8926
Interessi addizionale comunale Irpef	1998
Addizionale regionale Irpef	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef	8902
Interessi addizionale regionale Irpef	1994
Imposta sostitutiva Irpef e addizionali (per esempio cedolare secca)	1842
Sanzione imposta sostitutiva	8913
Interessi imposta sostitutiva	1992
Contributo di solidarietà	1683
Sanzione Contributo di solidarietà	8901
Interessi Contributo di solidarietà	1989

## UN ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il signor Mario Rossi dell'esempio sopra, dopo aver calcolato le somme da versare, compilerà il modello F24 come segue.

SEZIONE ERARIO									
		codice tributo	rateazione/regione/prov./mesi rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>		4001	0101	2013	200,00				
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>		8901		2013	30,00				
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>		1989		2013	2,66				
codice ufficio		codice atto						SALDO (A-B)	
<b>TOTALE A</b>					<b>232,66 B</b>				<b>232,66</b>
SEZIONE INPS									
		matricola INPS/codice INPS/fiscale tabenza	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati			
codice sede		casella contribuente						SALDO (C-D)	
<b>TOTALE C</b>					<b>D</b>				
SEZIONE REGIONI									
		codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
0 8		3801	0101	2013	50,00				
0 8		8902		2013	7,50				
0 8		1994		2013	0,66				
codice regione								SALDO (E-F)	
<b>TOTALE E</b>					<b>58,16 F</b>				<b>58,16</b>
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
		codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati			
H 5 0 1		3844	0101	2013	20,00				
H 5 0 1		8926		2013	3,00				
H 5 0 1		1998		2013	0,27				
codice ente/codice comune								SALDO (G-H)	
<b>TOTALE G</b>					<b>23,27 H</b>				<b>23,27</b>
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
		codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
INAIL									SALDO (I-L)
<b>TOTALE I</b>					<b>L</b>			SALDO (M-N)	
codice ente		codice sede	casella contribuente	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>TOTALE M</b>					<b>N</b>				
<b>FIRMA</b>					<b>SALDO FINALE</b>				
							<b>EURO +</b>		<b>314,09</b>

## Gli errori da evitare

Dalle dichiarazioni integrative già presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione sono emersi alcuni errori nella compilazione del modello e, di conseguenza, nel calcolo della maggiore imposta dovuta.


Quello più ricorrente è stato riscontrato nei casi di dichiarazione originaria che ha generato una o più imposte a credito (Irpef e relative addizionali, cedolare secca).

Per evitare questo errore, nel caso di esito a credito o a debito della dichiarazione originaria, non bisogna dimenticare di compilare i seguenti righi della dichiarazione integrativa:

- **riga RN40** del quadro RN, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'**Irpef**
- **riga RV6** del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito **Addizionale regionale all'Irpef**
- **riga RV14** del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito **Addizionale comunale all'Irpef**
- **riga RB11, colonne '8' o '9'** del quadro RB, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'imposta "**cedolare secca**".

I righe RN40, RV6, RV14 ed RB11, colonne '8' o '9', devono essere compilati se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730/2014 (redditi 2013) come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF 2014 (redditi 2013). Si consiglia di utilizzare tali righe anche quando la dichiarazione originaria è stata presentata utilizzando il modello Unico PF 2014 (redditi 2013).

**DOVE INDICARE IL DEBITO O IL CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA**



## 5. PER SAPERNE DI PIÙ

[Dpr 600/1973](#) (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

[Dpr 917/1986](#) (Testo unico delle imposte sui redditi)

[DLgs 471/1997](#) (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi)

[DLgs 472/1997](#) (Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie)

[Dpr 322/1998](#) (Regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto)

Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) - art. 1, commi [634](#), [635](#) e [636](#) (Norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2016](#) (Attuazione delle norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - periodo d'imposta 2012)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 maggio 2017](#) (Attuazione delle norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo - periodo d'imposta 2013)

I documenti indicati sono reperibili attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - sezione Normativa e prassi - Cerdef (Documentazione tributaria)



Pubblicazione a cura dell'Agenzia delle Entrate  
Sezione Pubblicazioni on line dell'Ufficio Comunicazione

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**

Capo Sezione: **Claudio Borgnino**

Progetto grafico e testi: **Paolo Calderone**

Ha collaborato: **Gennaro Napolitano**

Si ringrazia l'Ufficio Persone fisiche e agevolazioni fiscali  
della Direzione centrale Accertamento